



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it

comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it



Città di Francesco Lomonaco

Prot.

Ordinanza n. 49

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULITURA DI TERRENI E VEGETAZIONE INCOLTA AL FINE DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

Premesso che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di:

- Siepi che invadono la sede viaria, i marciapiedi, i passaggi pedonali;
- Rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- Piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade o delle rotaie, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- Piante incolte radicate in giardini e villette private;
- Aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenza, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- Piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada o delle rotaie;
- Piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

Appurato che lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree provoca pericolo per l'incolumità pubblica;

Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

Acclarata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

Ritenuto necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

Ritenuto altresì necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le rotaie, le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e itinerari ciclopeditoni, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

Atteso quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità delle strade classificate come provinciali, comunali e vicinali nel territorio del Comune di Montalbano Jonico, (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada;

Atteso che, in caso di incidenti dovuti ad incuria, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29 -31 - 33, del Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.).

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

Dato atto che è stata attestata preventivamente con i pareri in calce espressi la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

Richiamato l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i. che al comma 5 recita *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale..."*;

ORDINA

Per tutto quanto in narrativa che si intende integralmente richiamato,

A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. Taglio della vegetazione incolta radicata in giardini e villette private;
2. Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. E' vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura dei terreni stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;

5. E' vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammassato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
6. E' fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
7. E' fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o le rotaie, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
8. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
9. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle rotaie o strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
10. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;

DISPONE che

I PREDETTI INTERVENTI DI PULIZIA DOVRANNO COMUNQUE ESSERE EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA

Qualora venga accertata l'inadempienza si procederà d'ufficio in via sostitutiva e con rivalsa di ogni spesa da aversi a carico dei soggetti inadempienti.

- Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la **sanzione amministrativa nella misura di € 300,00, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e nei limiti previsti dall'art. 7 bis dei D.lgs. 267/2000**, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore;
- **Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;**

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on- line e sul sito Istituzionale del Comune.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.8 del d.P.R. 1199 del 1971 e s.m.i..

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune;
- venga resa pubblica anche mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- **sia trasmessa mediante P.E.C. alla:**
 - Prefettura di Matera P.E.C.: protocollo.prefmt@pec.interno.it;
 - Alla Regione Basilicata: Ufficio Protezione Civile -
P.E.C.: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;
 - Al Corpo Forestale dello Stato: P.E.C.: fmt42664@pec.carabinieri.it;
P.E.C.: fmt42669@pec.carabinieri.it;
 - Al Comando Vigili del Fuoco: P.E.C.: com.matera@cert.vigilfuoco.it;
P.E.C.: dir.salaop.basilicata@cert.vigilfuoco.it;
 - Al Consorzio di Bonifica: P.E.C.: consorzio@pec.bonificabasilicata.it;
 - Alla Regione Basilicata: P.E.C.: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;
 - Questura di Matera P.E.C.: dipps150.00f0@pecps.poliziadistato.it;
 - Comando Polizia di Stato Policoro P.E.C.: dipps150.5300@pecps.poliziadistato.it;
 - Al Comando Stazione dei Carabinieri ;
 - Al Responsabile Area Tecnica - Sede
 - Al Comando di Polizia Locale - Sede

IL SINDACO

Dr. Giuseppe Antonio Di Sanzo

Montalbano Jonico, lì 07 maggio 2026

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche.

Montalbano Jonico, 07 maggio 2026

Il Comandante della Polizia
Dott.ssa Marilena DONADIO



Non necessita di Parere favorevole di regolarità contabile ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche, non avendo il presente provvedimento riflessi sul bilancio dell'Ente.